

# Start-up cancellate in Cdc, notifica via Pec

L'ufficio del Registro imprese procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa «notifica di cortesia» all'impresa da effettuarsi tramite Pec per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up. La verifica dei requisiti professionali dell'attività di acconciatore dichiarati nella Scia spettano ai comuni e non più alla commissione provinciale per l'artigianato. L'accesso da parte del soggetto comunitario all'espletamento dell'incarico di responsabile tecnico per una attività di tintolavanderia non può che essere subordinato al compimento con esito positivo del procedimento amministrativo di riconoscimento delle qualifiche professionali da questi acquisite nello stato membro di provenienza. Sono queste alcune delle novità contenute negli ultimi pareri del ministero dello sviluppo economico (mise) guidato da Federica Guidi, in materia di start-up e requisiti professionali per l'esercizio di attività di acconciatore e di responsabile tecnici tintolavanderia. Ma andiamo con ordine.

**Cancellazione start-up Registro imprese.** Le comunicazioni sulla decadenza della start-up non sono «periodiche», ma rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 16/E, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle start-up costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012. Ne consegue che, trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, l'ufficio procederà au-

tonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa «notifica di cortesia» all'impresa tramite Pec.

**Responsabile tecnico tintolavanderia.** L'attività professionale di tintolavanderia è oggetto della disciplina normativa introdotta ad opera della legge 22 febbraio 2006, n. 84, il cui articolo 2 individua, al comma 2, i requisiti professionali che devono essere posseduti dal responsabile tecnico. L'impresa deve designare un responsabile tecnico presso ogni sede dove viene esercitata l'attività. Essa costituisce dunque, nel nostro Paese, una «professione regolamentata», conformemente alla definizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del già citato decreto legislativo 206/2007.

**Attività di acconciatore.** Le imprese possano avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della Scia al comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse commissioni provinciali dell'artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente e limitatamente all'eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana. La commissione provinciale per l'artigianato non è legittimata ad opporre un rifiuto alla richiesta iscrizione all'albo delle imprese artigiane, salvo che esso sia motivato da ragioni inerenti il riconoscimento della qualificazione artigiana del soggetto richiedente.

**Cinzia De Stefanis**